IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. XII - Dicembre 1932

SOMMARIO: ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI. I. *Motu proprio* che concede ai cattolici di rito slavo il tempio di S. Antonio all'Esquilino in Roma, p. 353. - II. *Discorso* sull'arte sacra, in occasione della inaugurazione dei nuovi locali per la Pinacoteca vaticana, p. 355 – **ATTI DELLA CURIA ROMANA.** *Suprema Congregazione di S. Offizio.* Decreto di soppressione delle « Piccole Ostie », p. 357. – **ATTI DELLE CURIE MINORI.** *Curia Arcivescovile di Pisa.* Citazione edittale, p. 357. – **LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA** R. Decreto che trasferisce gli affari di culto al Ministero degli Interni, p. 358. – **CONSULTAZIONI.** Sul diritto funerario, I, p. 359. - II, p. 363 — **QUESITI MINORI.** 61: Dove funerare chi muore nell'ospedale?, p. 365 - 62: Vesti del canonico parroco nei funerali, p. 365. — **RASSEGNA DELLA STAMPA,** *Teologia morale.* Merkelbak, p. 366. - Wouters, p. 368. - Aertnys-Daman, p. 369. — **INDICI,** p. 371 e seg.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Motu proprio. — *Si concede ai cattolici di rito slavo il tempio di Sant'Antonio all' Esquilino.* [« A. A. S. », XXIV, pag. 353]. — PIUS PP. XI. — Nostra animarum a Christo Redemptore Nobis concreditarum sollicitudo, Nostraque erga omnes paternitas, qua pro cunctis divino munere fungimur, Nos movent ut ii etiam catholici Orientalium rituum fideles, qui Romae degunt vel ad Urbem peregrinantur, proprium templus habeant, in quo Deum, ad legitima suorum maiorum instituta, orare possint; quod iam a Decessoribus Nostris Armeni, Syri, Maronitae, Graeci quoque et Rutheni Rumenique obtinuerunt. Russis etiam Decessor Noster s. m. Pius PP. X sacras sancti Laurentii ad Montes aedes attribuerat, quae funditus nuperrime disiectae sunt.

Quapropter de Nostrae plenitudine auctoritatis, certa scientia ac matura deliberatione Nostra, haec, quae sequuntur, motu proprio decernimus ac statuimus:

I. Templum in Exquiliis, prope Liberianam Basilicam, sancto Antonio Eremitae dicatum, quod plusquam sexaginta annos fuit profano usui addictum, ac feliciter in praesens Nostris sumptibus restauratum est, divino cultui reddatur, et, sub cura ac regimine Commissionis Nostrae Pontificiae pro Russia, omnibus slavici ritus catholicis, qui ab eadem pendent, destinetur et reservetur, integra tamen manente iurisdictione ordinaria dilecto filio Nostro Cardinali in Urbe Vicario, eiusque cura Rectori commissa, qui pro tempore Nostrum Collegium Russicum moderatur.

II. Hoc in templo, qualibet feria sexta, sollemnius vero prima feria sexta singulorum mensium, peculiaris supplicatio celebretur ad normam antiqui officii slavici, quemadmodum apud Ruthenos Nostros et apud ipsos ab Apostolica Sede dissidentes fieri solet, quaeque inscribitur « Dulcissimi Iesu »; cui quidem supplicationi invocationes addantur ad Beatissimam Dei Genitricem Virginem Mariam et ad caelestes illos Patronos, quibus Russiae populos specialiter commisimus

et committimus, sanctum videlicet Nicolaum thaumaturgum Myrensem et sanctam Theresiam a Iesu Infante.

III. Singulis annis sollemnior supplicatio pro iisdem populis cum liturgico eodem officio « Dulcissimi Iesu » celebretur feria sexta, quae secundam Dominicam post Pentecosten sequitur, ut, *qui mitis est et humilis Corde*, Christus Salvator et Rex mundi, Russiae populos ad seipsum et ad suam Ecclesiam reducere dignetur, eisque demum veram domi forisque pacem cum christiana animarum laetitia ipsaque rerum temporalium prosperitate benignissime concedat.

IV. Ut vero omnes slavici ritus filii Nostri ad easdem gratias implorandas magis magisque excitentur, praecipimus ut qui Consociationi praesunt, quam « Apostolatum Orationis » vocant, peculiarem eiusdem generis coetum in hoc templo instituant, qui de reparatione et expiatione pro nefandis « atheorum militantium » sceleribus maxime sit sollicitus.

V. Festum autem sanctae Theresiae ab Infante Iesu, ut Patronae eiusdem templi secundariae, ibidem anniversario die canonizationis eius, die scilicet XVII mensis Maii, singulis annis ritu slavico celebretur.

Quae omnia decernimus ac statuimus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXVIII mensis Octobris, XIII Episcopatus Nostri natali, anno MDCCCCXXXII, Pontificatus Nostri undecimo.

ANNOTAZIONE. — Mentre il piccone bolcevico demolisce le chiese, non riesce a demolire la fede: Dio non muore! e a Roma, accanto al Vicario di Gesù Cristo si sentono tutti come in casa loro; ed hanno la chiesa loro, le loro funzioni, la loro vita liturgica. Le esigenze del piano regolatore hanno imposto la demolizione della piccola chiesa di S. Lorenzo ai Monti, che Pio X avea concesso ai fedeli di culto slavo; ed ecco che il S. Padre Pio XI, con munifico gesto, dà loro una chiesa più ampia e resa, con i recenti restauri, un vero gioiello artistico, S. Antonio di Padova all'Esquilino, accanto a S. Maria Maggiore, tra il P. Istituto Orientale e il Collegio Russo, al Rettore del quale ne è affidata la cura. Bello è, tutti i venerdì, e particolarmente il primo venerdì del mese, assistere all'ufficio « di Gesù dolcissimo » e unirsi alle patetiche invocazioni che in rito slavo salgono a Gesù dolcissimo, alla piissima Madre di Dio, agli speciali patroni della Russia, S. Nicola e S. Teresa del Bambin Gesù: bello sarà lo stesso ufficio da celebrarsi con maggiore solennità il venerdì che segue la seconda domenica dopo la Pentecoste, giorno particolarmente sacro al *Cuore mite ed umile* di Gesù; ma più bello ancora e altamente significativo e divinamente potente l'espiazione che ad iniziativa di una sezione speciale dell'Apostolato della preghiera nello stesso tempio si darà al Signore particolarmente per le empietà che va perpetrando la masnada satanica degli « atei militanti »; come è significativo per il ritorno delle chiese dissidenti dei popoli russi che in una chiesa di Roma si celebri con rito slavo la festa di S. Teresa del Bambin Gesù il 17 maggio, anniversario della canonizzazione. Alla conoscenza dei fratelli russi e della chiesa orientale ci dedicheremo, *Deo adiuvante*, l'anno venturo più ampiamente.

II.

Discorso. — *In occasione dalla inaugurazione della nuova Pinacoteca Vaticana, il 28 ottobre 1932, il Santo Padre, rilevata l'opportunità dei nuovi locali ed elogiata l'intelligente operosità di quanti alacremente si adoperarono alla esecuzione del progetto e al raggiungimento delle nobili finalità al medesimo fissate fin nei dettagli, tributata una lode particolare all'egregio architetto Luca Beltrami, allargando ed elevando sempre più il campo dell'augusta allocuzione, investiva, con autorità tutta propria dell'altissimo ufficio un problema che con la fede, con la morale, con la dottrina cattolica fu sempre intimamente connesso, e che dinanzi alle nuovissime degenerazioni sollevava da opposti campi le più disparate osservazioni.*

La parola del Papa se va profondamente meditata da tutti gli artisti, particolarmente dai cattolici, va in modo tutto particolare studiata, compresa, difesa, diffusa, attuata dagli Eccellentissimi Vescovi e dai sacerdoti tutti, ai quali col patrimonio della fede, della morale, della vita cristiana, è affidata la custodia del patrimonio artistico delle nostre chiese; di quello che i nostri maggiori ci lasciarono e di quello che noi dobbiamo suscitare, educare e tramandare alle future generazioni.

Tante opere d'arte, indiscutibilmente e pur sempre belle, come quelle che stiamo per passare, ammirando, in rassegna; opere nella quasi totalità così profondamente ispirate al pensiero ed al sentimento religioso, da farle sembrare, ora, come fu ben detto, delle ingenue e fervorose invocazioni e preghiere, ora dei luminosi inni di fede, ora delle sublimi elevazioni e dei veri trionfi di gloria celeste e divina; tante e tali opere Ci fanno (quasi per irresistibile forza di contrasto) pensare a certe altre così dette opere d'arte sacra, che il sacro non sembrano richiamare e far presente se non perché lo sfigurano fino alla caricatura, e bene spesso fino a vera e propria profanazione.

Se ne tentano le difese in nome della ricerca del nuovo, e della razionalità delle opere.

Ma il nuovo non rappresenta un vero progresso se non è almeno altrettanto bello ed altrettanto buono che l'antico; e troppo spesso questi pretesi nuovi sono sinceramente, quando non anche sconciamente, brutti e rivelano soltanto l'incapacità o l'impazienza di quella preparazione di cultura generale, di disegno — di questo sopratutto — senza delle quali dà luogo a figurazioni, o, più veramente detto, a deformazioni, alle quali vien meno la stessa tanto ricercata novità, troppo somigliando a certe figurazioni che si trovano nei manoscritti del più tenebroso medioevo, quando si eran perdute nel ciclone barbarico le buone tradizioni antiche ed ancora non appariva un barlume di rinascenza.

Il simile avviene quando la nuova sedicente arte sacra si fa a costruire, a decorare, ad arredare quelle *Abitazioni di Dio* e *Case di orazione* che sono le nostre chiese.

Abitazioni di Dio e *Case di orazione*, ecco, secondo le parole di Dio stesso o da Lui ispirate, ecco il fine ed il motivo d'essere delle

sacre costruzioni; ecco le supreme ragioni alle quali deve incessantemente ispirarsi e costantemente ubbidire l'arte che voglia dirsi ed essere sacra e razionale, sotto pena di non essere più né razionale né sacra; come non è più arte razionale né arte umana (e vogliamo dire degna dell'uomo e rispondente alla sua natura) l'arte amorale — come dicono — la quale nega o dimentica e non rispetta la sua suprema ragione di essere, che è d'essere perfettiva di una natura essenzialmente morale.

Le poche e fondamentali idee che abbiamo piuttosto accennate che esposte, lasciano abbastanza chiaramente intendere il Nostro giudizio pratico circa la così detta « nuova arte sacra ». Lo abbiamo del resto già più volte espresso con uomini d'arte e con Sacri Pastori: la Nostra speranza, il Nostro ardente voto, la Nostra volontà può essere soltanto che sia ubbidita la legge canonica, chiaramente formulata e sancita anche nel Codice di Diritto Canonico, e cioè: che tale arte non sia ammessa nelle nostre chiese e molto più che non sia chiamata a costruirle, a trasformale, a decorarle (1); pur spalancando tutte le porte e dando il più schietto benvenuto ad ogni buono e progressivo sviluppo delle buone e venerande tradizioni, che in tanti secoli di vita cristiana, in tanta diversità di ambienti e di condizioni sociali ed etniche, hanno dato tanta prova di inesauribile capacità di ispirare nuove e belle forme, quante volte vennero interrogate o studiate e coltivate al duplice lume del genio e della fede.

Incombe ai Nostri Fratelli di Episcopato, sia per il divino mandato che li onora e sia per la esplicita disposizione del Codice sacro, incombe, dicevamo, ai Vescovi per le loro rispettive Diocesi, come a Noi per tutta la Chiesa, invigilare affinché tanto importanti disposizioni del Codice stesso siano ubbidite ed osservate, e nulla nell'usurpato nome dell'Arte venga ad offendere la santità delle chiese e degli altari, a disturbare la pietà dei fedeli.

Siamo ben lieti di poter ricordare che già da tempo ed anche recentemente, da vicino a Noi e da lontano, non poche voci si sono levate a difesa delle buone tradizioni ed a riprovazione e condanna di troppo manifeste aberrazioni.

È con particolare compiacenza che fra le accennate voci ricordiamo quelle di Sacerdoti e di Vescovi, di Metropoliti e Cardinali, e tanto più solenni, concordi ed istruttive dove più grande appariva il bisogno.

Ma ecco che l'importanza delle cose e la vostra filiale attenzione quasi Ci facevano dimenticare di avervi Noi invitati non ad udire, ma a vedere ed ammirare. Venite dunque: vedete, ammirate.

(1) Cfr. can. 1164 § 1, 1279 § 2, 1296 § 3.

ATTI DELLA CURIA ROMANA

Suprema Sacra Congregatio S. Officii.

Decreto. — *Si sopprime la communità « delle Piccole Ostie » esistente in Crispiano, archidiocesi di Taranto.* — Inutiliter cessis quae hucusque de communitate religiosa vulgo « delle Piccole Ostie » Crispiani in archidioecesi Tarentina existente constituta sunt, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii necesse censet iam decretam eius dissolutionem ac suppressionem exsecutioni mandare. Audito igitur Ssmo Domino Nostro Papa, in solita audientia die 27 Octobris anni currentis R. P. D. Adsessori impertita, hae decernuntur:

I. Communitas religiosa vulgo « delle Piccole Ostie » Crispiani in Tarentina archidioecesi, opera potissimum Margarithae Spezzaferri fundata, dissoluta et suppressa declaratur.

II. Quae eidem hucusque piae mulieres quomodocumque nomen dederunt, a cuiusque generis voto aut vinculo aut obligatione religiosa plane dispensantur; ita ut earum omnibus et singulis integrum prorsus sit vel ad suos regredi vel in aliam religiosam Communitatem seu Institutum, servatis servandis, pro lubitu diverti.

III. Margarithae Spezzaferri perentorie vetatur usus habitus religiosi cuiuscumque nominis aut formae.

IV. Oratorium domus interdicto subiicitur cum vetito absoluto quempiam cultus actum in eodem exercendi.

Ita est.

Ex aedibus S. Officii, die 29 Octobris 1932.

L. ✠ S. A. Subrizi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

ATTI DELLE CURIE MINORI

Curia Archiepiscopalis Pisarum.

Citatio edictalis. *Pisana nullitatis matrimonii* (Alda Ciardi, Nunzio Speciale). — Cum diligenti inquisitione peracta, adhunc ignoretur locus actualis commorationis Dni. *Nuntii Speciale* filii Philippi qui anno 1929 in urbe Liburni degebat, per hoc Edictum praefatum Dnum. citamus ad personaliter comparendum sive per se sive per Procuratorem legitime constitutum, die 14 Ianuarii anni 1933 hora 9 antimeridiana in aedibus S. Tribunalis in Curia Archiepiscopali Pisarum coram infrascripto Iudice, ad dubium concordandum vel infrascriptum subscribendum et ad diem destinandam qua habebitur Turnus Iudicialis pro Causae de qua supra definitione. Quod nisi compareat, neque absentiae excusationem attulerit, contumax habebitur.

Instante R.mo D. D. Alberto Cipollini *Vinculi Defensore. Procuratore Advoc.* Gualtiero Lami.

Dubium. « An constet de nullitate matrimonii in casu ».

R.mi Ordinarii locorum, Parochi, Sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de domicilio aut commorationis loco praefati Dni.,

curent, si et quatenus fieri possit, ut de hac edictali citatione ipse moneatur.

Datum Pisis ex Cancellaria Tribunalis Diocesani, die 9 mensis Decembris anni 1932.

L. ✠ S. Can. Aristus Manghi, *Iudex.*
Sac. Titus Pagni, *Notarius Actuarius.*

LEGISLAZIONE CIVILE ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA

Gli Affari di Culto trasferiti al Ministero degli Interni.

R. D. 3 luglio 1932. Trasferimento degli Affari di Culto al Ministero degli Interni.

Art. 1. — Sono trasferite dal Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto al Ministero dell'Interno tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Direzione generale degli Affari di Culto e alla Direzione generale per il Culto, e del Fondo di Beneficenza e Religione nella città di Roma.

Art. 2. — Con separati provvedimenti sarà effettuato il trasporto dei fondi relativi ai servizi di cui al precedente articolo dal bilancio del Ministero della Giustizia a quello del Ministero dell'Interno e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per il personale e per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3. — La denominazione di Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto è modificato in quella di Ministero di Grazia e Giustizia.

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

ANNOTAZIONE. — Con questo Decreto scompare il Ministero dei Culti, perché il Ministro della Giustizia cesserà di avere ingerenza negli affari di Culto, e assumerà la denominazione più semplice di «Ministero di Grazia e Giustizia». Se ne sentiva la necessità da tempo, e più volte si era pensato e tentato di provvedere; ma un provvedimento radicale non s'era finora potuto prendere: s'è preso con tale decreto, che trasferisce il cumulo non lieve di affari dal Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dell'Interno. Così pure il Fondo Culto, da poco riunito al Ministero della Giustizia, passerà a sua volta sotto la dipendenza del Ministero degli Interni. Gli organi per la vigilanza e tutela in quanto è consentita dal vigente Concordato saranno per il Governo italiano le Prefetture, come era stabilito finora per le Opere Pie e tenuto presente il nuovo spirito a cui la delicata materia va ricondotta dalla rinnovata coscienza italiana e le preziose esperienze accumulate nel corso degli anni a cominciare almeno dalla metà del secolo scorso. Nel resto nulla, per ora, è stato cambiato. Ma nel primo tempo è bene che il Rev. Clero tratti le varie pratiche per il tramite della Curia diocesana, che potrà più facilmente prevenire o appianare le difficoltà o le incertezze che sono inevitabili ad ogni. anche lieve, mutamento. Dal punto di vista puramente accademico forse potea parer più indicato il trasferimento alla Presidenza; ma quello che più interessa è sveltire l'esito delle pratiche ed evitare lunghi ristagni: quando questo è assicurato, il più è fatto. L'esperienza darà ancora preziosi suggerimenti.

CONSULTAZIONI

Sul diritto funerario.

I.

Il signor A., alto personaggio domiciliato a Roma, tornava in estate nella città nativa dove aveva una villa nella parrocchia B. Se però tornava talvolta d'inverno, andava presso il fratello e la madre, nell'antica casa paterna situata nella parrocchia C. Ammalatosi gravemente, fu mandato nella città D. ove morì in seguito ad operazione e vi ebbe i funerali. Ma per desiderio del fratello, dei parenti e del popolo, grato al benefattore, la salma fu riportata nella città natale per essere tumulata nel cimitero gentilizio. Fu ricevuta alla stazione dal Capitolo cattedrale; fu data l'assoluzione in cattedrale e quindi subito portata e tumulata nella tomba di famiglia. Si contendevano il diritto all'assoluzione il parroco di B. e quello di C. contro il parroco della cattedrale. A chi dar ragione?

R. Ragione, probabilmente, a... nessuno! I funerali erano stati fatti, come è detto nel caso, nella parrocchia dove era avvenuto il decesso, assai lontano dalla città nativa e da Roma, consenzienti tutti i dolenti. Se questi poi, anche per secondare il desiderio dei concittadini si decisero a riportar la cara salma nel cimitero di famiglia, non doveano certo far nuovi funerali! Quindi se li avessero fatti, essi sarebbero stati un di più, e avrebbero potuto scegliere *ad hoc* una chiesa qualunque di loro gradimento. Pertanto, giunto alla stazione il cadavere poteva farsi proseguire direttamente per il cimitero, senza che potessero per questo levar lamento il parroco o della cattedrale o della parrocchia della villa o della parrocchia della antica casa paterna.

Non nascondiamo del resto che ci pare un po' strano che i dolenti abbiano pensato a riportare la salma nel cimitero di famiglia solo dopo che erano stati fatti i funerali nel luogo del decesso, come ci dice l'interrogante; ma se è veramente così nessuno potrà loro contestare questo diritto, e nessuno potrà obbligarli a sostenere le spese per un nuovo funerale. Ecco perché l'assoluzione fatta in cattedrale diciamo che non ha nulla a vedere col funerale, che è terminato nel luogo della morte. Né ci si dica che il funerale ha termine con la tumulazione, perché nessuno ignora che tanto le rubriche quanto il Codice prevedono che possa terminarsi con le esequie nella chiesa (can. 1231, specialmente § 2).

A torto pertanto il parroco della cattedrale *pretende* spettare a lui il diritto di dar l'assoluzione, o spettare al Capitolo. Ma anche a torto reclamano per sé tale diritto gli altri due parroci per la stessa ragione, che cioè i *legitima funebria* sono terminati nella città lontana ove la persona è morta e donde era incommodo riportarne la salma nel sepolcro gentilizio (can. 1229 coll. con il can. 1218). Né si può qui invocare l'intervento dell'Ordinario per definire se, tutto considerato, la distanza è tale, nel caso, da rendere veramente incommodo il trasporto del cadavere, perché tale intervento dell'Ordi-

nario è ammesso soltanto entro i limiti della sua diocesi; *pro suo territorio,* dice il can. 1218, § 2.

Ma supponiamo pure che il funerale non fosse stato celebrato nel luogo della morte: a chi spetterebbe in tal caso lo *ius funerum?* La questione dovrebbe risolversi innanzi tutto *ratione electionis,* poi *ratione sepulchri maiorum,* finalmente *ratione domicilii.* Scartiamo il primo capo perché di sepultura eletta qui non si fa neppure un accenno. Veniamo al secondo, e distinguiamo subito: o il defunto conservava ancora il diritto di sepoltura nel sepolcro di famiglia o no. Se lo conservava ancora, bisogna vedere se il cimitero ove è il sepolcro gentilizio serve anche per la parrocchia della villa o se questa ha un cimitero proprio: nel primo caso, e cioè se il defunto conservava ancora il diritto di essere sepolto nel sepolcro di famiglia e il cimitero serve anche alla parrocchia cui appartiene la villa ove il defunto solea tornare l'estate con la sua famiglia, non vi può esser dubbio che lo *ius funerandi* spetta proprio a questa parrocchia, che la giurisdizione sulla villa, *ratione quasi domicilii,* e sulle tombe che nel cimitero servono per i suoi filiani. Qualora poi tale parrocchia avesse cimitero proprio e non potesse quindi vantare alcun diritto sul cimitero ove deve il defunto essere sepolto, la parrocchia B. dovrebbe essere subito messa da parte, lasciando in contesa la parrocchia C. e la cattedrale. Tra le quali non esiteremmo a dar la ragione alla prima, cioè alla parrocchia C.; infatti, il defunto ha diritto ad essere sepolto nella tomba di famiglia (can. 1218); e poiché *ubi tumulus ibi funus,* anche lì ha diritto ad essere funerato (ci si passi la parola), cioè nella parrocchia cui appartiene il tumulo, cioè nella parrocchia C.

È facile osservare che il *ius sepulchri* non è tanto un diritto personale, quanto un diritto reale! *afficit personam per mediam rem ipsam,* cioè non segue il soggetto *quocumque ierit,* non si sposta con lui, ché anzi dovunque egli vada, lo richiama a sé, al luogo ove esso sorge e dove aspetta che torni, cioè alla parrocchia di cui è il cemetero o qualsiasi altro luogo in cui il cemetero sorge. Quindi il Codice logicamente sancisce che chi ha un sepolcro di famiglia, anche se nulla ha eletto, basta questo perché si presuma che egli lo abbia eletto come sua sepoltura, e che ivi deve esser trasportato, a meno che il trasporto non sia, tutto considerato, ritenuto dall'Ordinario troppo incomodo e che i dolenti non vogliano sostenere il gravame del trasporto. Quindi col fatto stesso del sepolcro di famiglia, come, del resto, sarebbe con la elezione, il defunto, quanto ai funerali, viene a cadere nella giurisdizione della parrocchia in cui sorge il sepolcro. Né si dica che nel caso, essendo il cimitero comune a tutte le parrocchie della città, il territorio di ciascuna *non è* nettamente definito, e quindi subentra la cattedrale in forza del canone 1230, § 7, perché il supposto ci parrebbe incerto assai. Intanto è falso che il territorio non sarebbe nettamente definito, delimitato, perché dal momento che un sepolcro è legittimamente eretto, quel sepolcro, quel *locus sepulchri* fa parte *ipso facto* della parrocchia cui questa famiglia appartiene; *attingit definitam paroeciam per familiam.* Cioè ove il cimitero è comune a più parrocchie, si ha tra queste una specie di condominio, in cui l'uso da parte di una esclude le altre; ma il diritto di tutte esclude le estranee. Così fino a che gli aventi

diritto ad un determinato sepolcro rimangono entro i limiti di una determinata parrocchia, quel *locus* ben definito rimane territorio di quella determinata parrocchia. Ma che dire se gli aventi diritto passano ad un'altra parrocchia della stessa città? Non c'è dubbio che portino con sé integro il diritto; lo portino nella nuova parrocchia, la quale siccome ha in comune con le altre il diritto generico su tutto il cimitero, e specifico ed esclusivo sulle tombe dei suoi filiani, viene ad acquistar questo secondo diritto, cioè la determinazione del diritto generico in specifico, sulla tomba dei nuovi parrocchiani, la quale così, per la loro quota, passa alla nuova parrocchia, senza pregiudizio dell'altra ove fossero rimasti altri aventi diritto. Se così non fosse, bisognerebbe concludere che il sepolcro in parola o rimanesse alla prima parrocchia, e diventasse... *nullius* e perciò della cattedrale, secondo il canone 1230, § 7. Nel primo caso i funerali verrebbero fatti dal parroco antico... anche se il defunto non vi fosse mai stato domiciliato, e ne nascerebbe tale una confusione e tali malcontenti da far accapponar la pelle! Tutto per il cimitero in comune! Nel secondo caso, considerato che oggi son tante le tombe private e non sono proprio un privilegio dei più ricchi, poiché c'è chi muore di fame per prepararsi la tomba, il Capitolo Cattedrale avrebbe il diritto *e il dovere* di incomodarsi per un enorme numero di casi, spesso i più poveri, perché son proprio questi che mutano più spesso dimora. E non è chi non comprende la gravità di tale inconveniente.

Per noi quindi è pacifico che quando un cimitero serve a più parrocchie, tutte hanno pari diritto (in genere) su tutto il cimitero, e ciascuna esclusivo diritto (in specie) sulle tombe dei suoi *attuali* filiani.

Ma se questi migrassero *fuori* della città, cioè *fuori* della parrocchia cui *serve* il cimitero, non potendo la parrocchia estranea acquistare diritti parrocchiali sul cimitero di un'altra, poiché « paroeciae suum quaeque coemeterium habeant » (can. 1208), il nuovo parrocchiano non potrebbe trasfreire questo diritto parrocchiale alla nuova parrocchia; esso quindi rimane integro alla prima, rimane in tutto il suo vigore, e con tale una forza, come abbiamo osservato, da prevalere persino sulla parrocchia del domicilio e del quasi domicilio, per il più volte ricordato canone 1229.

Forse qualcuno potrebbe osservare: Ma il canone 1230, § 7, riconosce alla cattedrale il diritto di levata e, ove si debbano fare, di esequie quando la salma viene trasportata ove il defunto non ha la propria parrocchia, né sia stata eletta la chiesa del funere. Ora nel caso nostro si verificano ambedue le condizioni. Dunque la cattedrale ha ragione.

Veramente noi abbiamo osservato che la parrocchia propria, per quasi-domicilio, assai probabilmente c'è, ed è quella della villa. Ma supposto che mancasse, perché il cimitero non servisse a questa parrocchcia, si potrebbe proprio asserire con certezza che mancherebbe la elezione? Perché occorre che le due condizioni si verifichino insieme. La interpretazione di questo canone non ci pare sia stata esaurientemente trattata, e taluni, al solito, non la sfiorano neppure o si limitano a ripetere, *more solito*, le parole del codice. Va data pertanto lode al chiaro P. Matteo Conte da Coronata, il quale se la propose già nel suo pregiato lavoro *De locis et temp. sacris*, n. 187; e 218, 4°; e la

ripropone nelle da noi già lodate *Institutiones* i. c., n. 806; al quale però non consentiva il Tondini, nella sua acuta monografia *De ecclesia funerante,* pag. 49. L'indole di questo scritto non ci consente di dilungarci sulla elegante questione; lo faremo tuttavia appena potremo. Intanto nel silenzio o nella discordia dei recenti ci appelliamo agli anteriori al codice, e troviamo nel Many, *De locis sacris,* n. 167, questa acuta insieme e ovvia e umana osservazione, dopo aver posto il principio che per regola generale, mancando la esplicita elezione, succede il sepolcro dei maggiori: « et ratio est quia, ex instinctu naturali et communi voto, quisque suis potius quam extraneis coniungi post mortem suam velle praesumitur. Unde haec est *quasi electio,* seu *praesumptiva electio* sepulturae », presunzione che in una questione in cui l'elemento squisitamente sentimentale e pio deve avere il massimo valore; presunzione che fa porre al lodato P. Conte questo bel principio « Haec duo (sepultura electa et sepulcrum maiorum) aequiparantur », sebbene forse non ne tragga poi tutte le conseguenze. Comunque pur non nascondendoci la difficoltà, a noi sembra che quando uno è nato in una parrocchia, e ivi ha compiuto gli atti più solenni della vita, e ivi ha pregato sulla bara dei suoi, e ivi torna quando può, quasi come in casa sua, ed ivi ha la tomba dei suoi, ed ivi ha carezzato egli stesso il pensiero di tornare e avere i suffragi, a noi pare che questa *electio praesumpta* abbia un valore decisivo. Ben diverso è il caso a cui quadra questo sigma del canone, quello cioè di chi nessun rapporto mai avesse avuto con la città ove elegge la sepoltura nel cimitero pubblico senza precisare in quale chiesa desideri il funerale.

Comunque, osservammo già che questa ma ben altra ipotesi si verifica nel caso nostro, in cui il defunto ha la tomba di famiglia nel cimitero della parrocchia che per lui è propria per il quasi-domicilio, e che quindi lo *ius funerandi* a questa sarebbe toccato qualora non fossero stati già fatti i funerali nel luogo ove avvenne la morte.

Per la verità poi bisognerebbe aggiungere che, a quanto l'interrogante ci dice, nel seno stesso del Capitolo non c'era su tale questione l'accordo più perfetto tra il parroco che accampava il diritto di far lui l'assoluzione, perché parroco della cattedrale, e l'ebdomadario che reclamava lo stesso diritto al Capitolo, cioè alla cattedrale come tale e non come parrocchia. Ognun vede che quest'ultimo ragionava un po' meglio. Comunque pare la cosa finisse assai bene perché, come conclude l'interrogante, « il parroco della villa ricevette il cadavere (evidentemente alla stazione) e lo accompagnò alla cattedrale. Il parroco della cattedrale fece le esequie (naturalmente consenziente il Capitolo). Il parroco di C. (l'interrogante fa i nomi, ma noi preferiamo lasciarli nella penna) lo condusse al cimitero. All'atrio del cimitero fu ricevuto dal sacerdote addetto all'oratorio e così quattro sacerdoti comparirono in questo secondo funerale ». Pare che tutto questo dispiaccia all'interrogante; ma noi ricordando che *nemini volenti fit iniuria,* nulla troveremmo a ridire se fossimo proprio sicuri che i quattro contendenti si misero d'accordo *pro bono pacis* e non proprio perché... nessuno ci vedeva chiaro nel diritto che si attribuiva con apparente disinvoltura.

S. R.

II.

Una città ha più parrocchie compresa la cattedrale, ma un sol camposanto con un cappellano. In uno scontro automobilistico muore un soldato arruolato nelle truppe coloniali. La Pubblica Sicurezza ordina che il cadavere venga portato direttamente al cimitero, che del resto è vicino, per l'autopsia. Il diritto ai funerali è accampato dal Capitolo cattedrale, dal parroco dove risiede la famiglia del defunto e dove egli dimorava nel periodo della licenza; dal parroco del luogo del disastro e dal cappellano del cimitero. Chi ha ragione?

R. Non certo il cappellano del cimitero, a meno che tale diritto non gli sia stato concesso da legittima consuetudine o da espressa riserva dell'Ordinario o della Sede Apostolica. L'una e l'altra deve essere provata. E si noti che tale concessione deve essere espressamente fatta in favore del cappellano del cimitero, non in favore della cappella del cimitero; poiché siccome la cappella del cimitero appartiene alla parrocchia del luogo ove sorge il cimitero, e, quando questo fosse comune a più parrocchie, appartiene a ciascuna di queste, è chiaro che se il *ius funerandi* fosse concesso alla cappella, e non riservato al cappellano, questi non potrebbe accampare alcun diritto, ma dovrebbe lasciar la cappella a disposizione del parroco interessato, intendendosi lui come delegato o incaricato dei parroci alla custodia della chiesa del cimitero. Supposto dunque, come appare evidente dalla esposizione del caso, che nessuna riserva militi in favore del cappellano, rimangono le chiese parrocchiali e la cattedrale.

Basta leggere i canoni 1216 seg. per escludere subito il parroco del luogo ove è avvenuto il disastro, poiché, oggi è chiarissimo, eccetto il caso di sepoltura legittimamente eletta, e altri casi di diritto particolare o speciale, la chiesa funerante è la chiesa parrocchiale; e solo nel caso che il defunto avesse più parrocchie e fosse morto in una di esse, questa dovrebbe essere preferita (can. 1216, § 2). Tale è oggi l'importanza *meritamente* data alla parrocchia, che anche se la morte fosse avvenuta fuori, il cadavere dovrebbe esser funerato nella parrocchia del defunto, e il parroco proprio del defunto avrebbe il diritto e il dovere di levata, di accompagno e di esequie (canone 1230, § 1). Si fa solo eccezione pel caso in cui il luogo della morte fosse tanto distante dalla parrocchia propria da rendere incommodo, a giudizio dell'Ordinario, il trasporto della salma (can. 1218, § 1, 2, et 1230, § 2); ma anche in tal caso non è alla sola distanza che si bada, sibbene anche ad « alia adiuncta » per apprezzare l'incommodo del trasporto: e in ogni modo, è lasciata sempre ai dolenti (canone 1218, § 3) la piena facoltà di decidere e affrontare, se vogliono, le spese del trasporto anche lontano, anche lontanissimo: fino a che questi non vi abbiano almeno implicitamente rinunziato, il parroco proprio non perde il suo diritto.

Né si dica che nel caso l'ordine della Pubblica Sicurezza aveva in certo senso pregiudicata, se non decisa, la questione, ordinando il trasporto della salma al cimitero; poiché innanzi tutto non è proprio la Pubblica Sicurezza che possa pregiudicare o decidere in diritto... specialmente canonico; e poi

l'ordine della Pubblica Sicurezza concerneva un trasporto che proprio... non può rientrare nel... *funus* liturgico-canonico; e poi ancora non è sempre necessario che per il *funus* liturgico-canonico sia presente il cadavere, ben potendo e dovendo farsene a meno per una giusta causa; e finalmente, come abbiamo già osservato, nella cappella del cimitero, ove il cadavere era stato trasportato, hanno ugualmente diritto tutti i parroci della città, salve consuetudini e privilegi in contrario.

Rimane così stabilito che né il cappellano del cimitero né il parroco del luogo ove è avvenuto il disastro non ha diritti di sorta da accampare.

Che cosa poi c'entri la cattedrale, non si comprende; ci potrebbe entrare se il defunto non avesse lì la propria parrocchia (can. 1230, § 7); ma nella fattispecie la parrocchia il defunto l'ha, ed è quella in cui è domiciliata la famiglia a cui egli appartiene. Né si dica che egli è militare, e per dippiù ha posto la rafferma nelle truppe coloniali, e che anzi tra qualche giorno sarebbe ripartito per la colonia. Poiché è risaputo che non basta il semplice arruolamento per perdere il domicilio in un luogo; ché anzi i militari mantengono sempre, salvo che non dichiarino il contrario, il domicilio che avevano all'atto dell'arruolamento, inquanto, data la possibilità, anzi la grande probabilità di essere continuamente trasferiti, non potrebbero fissare altrove il domicilio, almeno in via ordinaria. Ma v'è ancora di più, nel caso nostro: egli attualmente era tornato in famiglia, nel suo luogo d'origine e nel suo domicilio. Nessun dubbio quindi che il funerale spetti al parroco proprio in forza di questo domicilio che il defunto non ha mai perduto.

Ripetiamo che per il funerale non è necessario che la salma sia presente; quindi nel caso, per le circostanze speciali, può essa considerarsi presente *fictione iuris,* se il funere si celebra, come è di diritto, nella chiesa parrocchiale. Ove poi, in forza o di consuetudine o di privilegio o di un permesso speciale del Vescovo, i funerali venissero celebrati nella cappella del cimitero dal parroco proprio nel senso sopra esposto, il cappellano di nulla potrebbe dolersi, dovrebbe anzi, anche a scanso di scandalo, dar la sua opera perché tutto proceda nel decoro richiesto dalla santità del luogo e dei divini misteri.

S. R.

QUESITI MINORI

61. Chi muore in un ospedale dove deve essere funerato?

R. Si tenga presente innanzi tutto il diritto particolare e specialmente le legittime consuetudini, la elezione di sepoltura e i privilegi. Questi salvi, se l'ospedale è stato dalla Santa Sede o dal Vescovo esentato, anche implicitamente, dal parroco locale, lo *ius funerandi* passa alla chiesa e quindi al cappellano dell'ospedale. Se tale esenzione non consti certamente sia stata fatta, lo *ius funerandi* spetta al parroco proprio (can. 1222 e 1216); a meno che non si tratti di una parrocchia che disti dall'ospedale più di un giorno di incommodo cammino; nel qual caso succede la parrocchia in cui si trova l'ospedale, a tenore del canone 1218 coll. col 1222.

62. Il canonico parroco nei trasporti funebri deve indossar l'abito corale (mozzetta violacea o cappamagna) o l'abito di parroco (mozzetta nera) o la cotta sopra il rocchetto e poi la stola?

R. La rubrica è assai più semplice (anche perché il parroco ordinariamente non ha... tempo d'avanzo!) e dice così: « Parochus *indutus superpeliceo et stola nigra*, vel etiam pluviali eiusdem coloris... » (Rit. rom., tit. VI, cap. 3, 1). Nient'altro che la cotta e la stola, o al più *anche* il piviale nero. E sebbene già da tempo il cap. 1 dello stesso titolo, che andrebbe meditato spesso spesso ma forse non è sempre ricordato, cominciasse proprio con l'ammonire che le sacre cerimonie e i riti delle esequie, così densi di profondi misteri, « Parochi *summo* studio servare debent atque usu retinere », pure sembra non tutti comprendessero un latino così semplice. Tanto è vero che nel 1882 il vescovo de la Foata domandava alla Sacra Congregazione dei Riti « an tolerari possit Canonicos quoscumque, sive in Cathedrali sive in aliis Ecclesiis, iuxta *veterem* Dioeceseos consuetudinem, uti *rochetto, mozzetta et stola* supra mozzettam in administratione Sacramentorum, in benedictione domorum quae fit in Sabato Sancto, nec non in aliis benedictionibus, processionibus *et associationibus funerum*, gallice *convois funebres?* ». Ma la Sacra Congregazione, il 25 settembre rispondeva: *Negative.* Ciò nondimeno, a quanto pare, abusi ce ne sono ancora, come se le leggi liturgiche non obbligassero in coscienza, come se potessero calpestarsi impunemente. Altri a tal proposito ci avean rivolti analoghi quesiti; e un povero sacerdote ci scriveva qualche tempo fa con profondo accoramento, perché mentre tutti gli altri parroci della città per la benedizione del Sabato Santo avevano indossato il rocchetto e la mozzetta violacea ottenuta loro di recente, egli s'era contentato della cotta e della stola, e per questo gli erano cascati addosso amari rimproveri... e peggio! Segno che c'è ancora molto da fare quanto a liturgia, quanto ad *educazione* liturgica, quanto a *vita* liturgica.

RASSEGNA DELLA STAMPA

Teologia morale.

1. Abbiamo visto nella precedente rassegna la confortante fioritura ascetica e ci auguriamo da una parte che essa diventi sempre più rigogliosa, e dall'altra che ad essa sempre più e sempre meglio s'interessino il clero, i religiosi, i laici.

Se qualche lamento, nel campo particolarmente della mistica, s'è dovuto levare anche recentemente, egli è che si vuol volare sulle vette sublimi della mistica trasvolando l'ascetica e trascurando, anzi talor disdegnando, le basi della morale cattolica, della dogmatica cattolica, della agiografia, naturalmente cattolica. Certamente, le opere di teologia morale non sono così frequenti, né così lette, come quelle di ascetica e di mistica, ma questo è un male, perché indica che poco si bada, oramai, in tanto folleggiar di naturalismo pagano, a quel minimo di onestà al di qua del quale non si è più nella vita cattolica, cioè nella vita cristiana. E il fatto che i prontuarii e le sinossi e i riassunti e i breviarii di teologia morale faccian più fortuna dei testi alquanto più grandi, e assicurino l'esito desiderato ad esami ed a concorsi, accenna, se non andiamo errati, ad un grave pericolo, dal quale occorre, urge anzi ritrarci. Lo esige il decoro della nostra scienza, lo esige la dignità del sacerdozio, lo esige la santità dei sacramenti, lo esige la salute delle anime, la salvezza stessa della civiltà cristiana.

Merkelbach.

2. Per questo ci compiacciamo su questa stessa rivista col P. Merkelbach del primo volume della sua *Somma*, che le questioni morali imposta, affronta, risolve con acume e precisione lodevole. A qualche mese di distanza dal primo egli ci dà il secondo ed atteso volume (1), e sta già preparando il terzo. Una breve rassegna di questa seconda parte.

I nostri lettori ricorderanno, e i più conosceranno ormai per constatazione diretta, la partizione dell'opera in tre volumi: I. *De principiis et de virtutibus theologicis;* II. *De virtutibus moralibus;* III. *De Sacramentis.* Ora, posti in chiaro i principii e lumeggiate le virtù teologali, che, sotto altro aspetto, possono anche chiamarsi principii, il valente autore passa in questo secondo volume a discorrere dei mezzi intrinseci pel raggiungimento dell'ultimo fine, cioè delle virtù morali, riserbando al terzo volume i mezzi così detti estrinseci, cioè i Sacramenti.

Le virtù morali vengono qui studiate, beninteso, sotto l'aspetto non dogmatico, ma pratico, nei principii, negli atti, nei doni, nei vizii e peccati opposti,

(1) *Summa Theologiae Moralis* ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi, quam in usum scholarum edidit Benedictus Henricus Merkelbach O. P., in Collegio Angelico de Urbe Prof. Th. Mor. - II. *De virtutibus moralibus.* Parisiis, Desclée. — Fr. 40.

sempre sotto la scorta dell'Aquinate. E se nel primo volume ci dispiacque che si fosse dichiarato non essersi tenuto conto del diritto romano e del diritto canonico anteriore al codice, perché inutile ingombro, ci rallegriamo qui vedere che dell'uno e dell'altro l'A. s'è giovato non poco, almeno tanto quanto occorre per l'esatta conoscenza del diritto civile vigente, che tante interferenze ha, oggi specialmente, con la teologia morale. L'A. quindi non poteva non tener l'occhio fisso al diritto civile vigente presso i varii popoli, specialmente il francese, che egli crede modello della maggior parte dei codici moderni. Chi s'è un po' dedicato agli studii di diritto civile vigente comparato sa che l'affermazione è un po'... enfatica, inquanto ci son troppi codici e troppe legislazioni civili vigenti che con la napoleonica non hanno nessuna parentela, e che pur vanno tenuti presenti; come con profondo intuito dei tempi, il S. Padre ha voluto si facesse nel suo Pont. Istituto « Utriusque Juris » in Roma, dove ha voluto erette cattedre di diritto vigente comparato.

La materia, dopo una breve introduzione generale, è distribuita in quattro trattati: — De virtute cardinali prudentiae et de virtutibus adnexis; — De virtute cardinali iustitiae et de virtutibus adnexis; — De virtute cardinali fortitudinis et de virtutibus adnexis; — De virtute cardinali temperantiae et de virtutibus adnexis.

Il primo trattato discorre in due parti distinte *a*) della prudenza in sé stessa; *b*) delle virtù ad essa connesse, considerate specialmente sotto l'aspetto della formazione della coscienza. Conveniamo con l'A. quando esclama: « Videte itaque quantum desit modernis moralistis, qui tam parum loquantur de prudentia! » (p. 13, n. 5); e quando nota che della prudenza, è inutile cercare un precetto esplicito; essa è necessaria pel retto adempimento di tutti i precetti, quindi è implicita in tutti.

La prudenza è non nei sensi, ma nella sola ragione; quindi ricorda il passato per provvedere al futuro in ordine al fine da raggiungere; quindi, conclude l'A. con san Tommaso, « necesse est quod prudens et cognoscat universalia principia rationis, et cognoscat singularia, circa quae sunt operationes ». Se così è, nota l'A., nei giovani non vi può essere perfetta prudenza, « quia singularia per experientiam cognoscuntur, quam iuvenes assecuti non sunt » (p. 16, nota 2). Donde si vede che l'A. non vive... tra le nuvole o... tra i muffi di biblioteca, come si dice dagli sciocchi, ma vive tra i più scottanti problemi pedagogici e ammonisce saggiamente chi vuol comprendere e chi ama davvero il proprio paese.

Questo criterio squisitamente pratico, pedagogico insieme e pastorale, accompagna l'A. in tutte le questioni, come quella sulla formazione della coscienza morale, ch'egli tratta qui, sotto la prudenza, anziché nel primo volume; quella sul lassismo e teoretico e pratico; quelle così complesse e così scabrose sulla giustizia commutativa, sull'ipnotismo, la vasectomia, il socialismo, le tasse ecc.

Sempre troviamo unita l'acutezza speculativa al criterio pratico, la *Somma* dell'Aquinate ai codici moderni, l'equilibrio sapiente di sant'Alfonso alle intuizioni più felici dei più grandi maestri di spirito e dei più ardenti maestri dell'eloquenza sacra. Nel resto i pregi che trovammo nel primo volume ritroviamo

anche in questo secondo, anzi li troviamo meglio affinati e forse più tangibili per l'immediato interesse pratico che suscita la materia stessa di cui magistralmente si discorre.

Wouters.

3. Di questo illustre figlio di sant'Alfonso abbiamo già avuto occasione di parlare (M. E., 1932, 120) presentando la sua dotta monografia sulla castità e e i vizii opposti. Or ecco che quasi a dare il suo pregevole contributo alla celebrazione centenaria del Padre e Maestro, sant'Alfonso Maria de' Liguori, inizia la pubblicazione della sua opera (1), con questo primo bel volume di 855 pagine in-8°. Diciamo subito che la veste tipografica è impeccabile, ed è degna dell'opera. La quale l'A. chiama semplicemente « Manuale », forse perché il campo della teologia morale è così vasto e così vario e così difficile che esigerebbe opere assai più voluminose, o forse piuttosto perché caratteristica di chi sa veramente e veramente vale è proprio questa umiltà, che lo porta a tener poco conto di sé. Comunque, per ampiezza e ricchezza questo primo volume nulla ha davvero da invidiare agli altri testi di teologia morale.

Dopo una breve introduzione, in cui l'autore accenna al concetto della sua scienza e alle fonti, e tocca anzi sfiora appena le vicende storiche (e qui veramente la lacuna si sente e si desidera che venga colmata, specialmente per il periodo moderno e contemporaneo; ed è grave torto non aver neppure accennato al D'Annibale, il principe dei moralisti moderni, che *rigat montes de superioribus suis!*) dopo questo breve proemio segue il primo libro, sui principii generali della vita cristiana; poi il secondo, dell'esercizio della vita cristiana, ossia delle virtù. Il primo libro discorre in tre trattati del fine ultimo, degli atti umani come movimento verso l'ultimo fine, degli abiti (virtù e vizii) che dispongono all'ultimo fine. Nel trattato degli atti umani, parlando degli elementi che influiscono sulla libertà, inserisce l'art. IV (p. 25) «de consuetudine» che richiama l'attenzione, inquanto per consuetudine noi intendiamo l'elemento oggettivo, la *norma agendi moribus introducta*, ma presto ci si accorge che l'A. intende le abitudini (habitus), specialmente le cattive e fa opportune e pratiche osservazioni, come opportune quelle sul temperamento e sul carattere e sulle anormalità psichiche e psico-somatiche assai bene messe in rilievo.

Della moralità degli atti umani e delle fonti della moralità, legge, coscienza, ampiamente tratta la dissertazione (pag. 39-183); l'A. aderisce all'equiprobabilismo, che sostiene come vero sistema (pag. 158-178), ed è convinto che la questione tra equiprobabilisti e probabilisti abbia veramente una importanza pratica (pag. 179-171); le ragioni addotte non ci sembrano tuttavia perentorie; né è qui il caso di dirne di più. Più pratico ci sembra seguire il dotto A. nella parte II, della moralità in specie, ove suggerimenti pratici ed illuminati troviamo sugli effetti e sui rimedi dei peccati, come pure sulle imperfezioni. Le virtù qui si considerano come elementi dispositivi (habitus) agli atti umani,

(1) *Manuale Theologiae Morali*, autore Ludovico Wouters, O. SS. R., Theologiae moralis et pastoralis professore emerito. Tomus I. - Carolus Beyaert, Ed. Pont.

non come criterio specifico dei medesimi; quindi se ne parla (pag. 143-319) in genere e in specie, a conclusione degli atti umani.

La morale speciale comincia col libro secondo ove in tre trattati l'A. si intrattiene della pratica delle virtù teologiche (pag. 319-402); della pratica delle virtù morali (pag. 402-841). È questa la parte più importante dell'opera, che sebbene s'intitoli delle virtù morali, segue tuttavia un altro piano logico, quello del decalogo (dissert. I, pag. 402-722), dei precetti della Chiesa (dissert. II, pag. 722-751) e dei doveri dello Stato (dissert. III, pag. 751-fine).

Nella prima dissertazione, sotto il primo comandamento, troviamo due *scholia*, uno sull'ipnotismo, l'altro sullo spiritismo, brevi sì e precisi, ma che avremmo forse desiderati più ampi e con riferimenti bibliografici anche più recenti. Belli ed efficaci, sotto il quarto precetto, i rilievi sulle scuole acattoliche e la coeducazione, e le varie sezioni sulla questione operaia, sui maestri, i deputati; come pure, nel quinto precetto, quelli sull'aborto, l'embriotomia, il duello e la guerra. Del sesto e nono non si tratta qui diffusamente, e si rimanda alla sullodata monografia dell'A. Ma del VII e X si dà una trattazione limpida, precisa, dettagliata, ampia per quanto l'indole dell'opera possa consentirlo (pag. 524-722).

Forse la trattazione sarebbe stata anche più completa, più pratica e più utile se più frequenti fossero stati i richiami espliciti al diritto positivo, particolarmente al diritto civile vigente, del quale chi deve dirigere le anime non può essere ignaro. Non diciamo che l'A. non ne tenga conto; ché anzi se ne mostra sufficientemente edotto; ma forse si sarebbero desiderati più frequenti e più espliciti riferimenti alle fonti e alla dottrina, che pur l'A. mostra di conoscere tanto bene.

Trattando dei precetti della Chiesa, svolge magistralmente la questione dei libri proibiti e, in breve ma bene, quella della cremazione.

Tra i doveri dello Stato, esamina prima quelli di varii laici (giudici, giurati, accusatore, reo, medici), poi quelli dei chierici, ove cose degne di meditazione e assai pratiche ricorda parlando del divino ufficio (pag. 783-797); passa quindi ai doveri dei religiosi, sui quali stende un vero trattatello canonico-morale.

Tale l'orditura dell'opera, che auguriamo di veder presto completa e largamente diffusa tra il clero ed anche tra il colto laicato cattolico, perché è un grave danno che certe opere non vengano meditate almeno da coloro che per elevatezza sociale, per professione o per missione volontariamente assunta, hanno maggiore responsabilità sociale, e, pur dicendosi cristiani e cattolici, vivono come se una morale cattolica non fosse mai esistita; anzi una morale vanno spesso a cercare... tra gli indiani! Opere come questa, diciamo noi, fanno un gran bene, e fanno onore al clero e alla Chiesa.

Aertnys-Daman.

4. Certe opere non hanno davvero bisogno di presentazione; sono come certi grandi alberi alla cui ombra si ristorarono e crebbero i nostri avi e trisavi e che ci son diventati familiari e sono sempre vigorosi, e non invecchiano mai. Ad essi basta a quando a quando che una mano esperta ed amica mondi

quel po' di seccume che è inevitabile e magari innesti anche nuovi germogli, perché tornino belli, anzi talora anche più belli di prima.

Tale la *Teologia Morale* del P. Aertnys, che ricompare nella dodicesima edizione (1).

Il dotto e bravo P. Daman, aggiornando con intelletto d'amore questa edizione, rende anche lui un degno tributo al centenario Alfonsiano, un nuovo decoro alla illustre sua famiglia religiosa, un vero servigio alla Scuola ed alla Scienza. Quando nel 1928 egli ci dava le tremila copie della undicesima edizione non pensava davvero di doverne così presto curare la dodicesima. Ci fa piacere, innanzi tutto, vedere sia in quest'opera che nelle due precedenti, tenuto in alto conto questa nostra Rivista, che è non di rado citata. Ciò vuol dire che l'Eminentissimo Fondatore, non mai compianto abbastanza, e gli altri valenti direttori e collaboratori, han dato veramente, per il passato, valido contributo scientifico; ed è questo un onere di cui sentiamo oggi tutto il peso e tutta la preoccupazione.

Nella breve introduzione vediamo il cenno storico alquanto aggiornato; ma ci sarebbe sembrato opportuno tenere un po' conto anche degli autori italiani che hanno scritto in questi nostri tempi, non certo men bene di altri, stranieri, ricordati: fra essi vorremmo si rendesse ragione al P. Bucceroni e al Pighi, che scrissero né brevi compendii né... *illotis manibus!* E vorremmo anche che là dove sono solo nomi si aggiungessero brevi note biografiche e bibliografiche.

Quanto all'opera di aggiornamento, non solo si è tenuto conto di nuove risposte e decreti della Curia Romana, ma ancora delle questioni venute alla ribalta con le recenti encicliche circa l'educazione dei giovani, il matrimonio cristiano e circa i più urgenti problemi sociali; ciò che dà alla nuova edizione un senso di viva attualità e la rende squisitamente aderente alla realtà così della vita privata come della pubblica.

Nel resto il piano dell'opera rimane immutato: due volumi di complessive circa 1600 pagine: nel I cinque libri: *De principiis generalibus*; *De praeceptis virtutum theologicarum*; *De praeceptis decalogi*; *De praeceptis Ecclesiae*; *De praeceptis statuum vitae*; nel II altri due libri: *De Sacramentis*; *De poenis et indulgentiis*. Seguono le proposizioni condannate in materia morale, e due opportunissimi indici, cioè quello dei canoni del *C. J. C.* toccati in tutta l'opera e un nutrito indice alfabetico. La casa editrice ha fatto ogni sforzo perché l'opera fosse insieme maneggevole, corretta ed accessibile anche alle borse modeste.

(1) *Theologia Moralis* secundum doctrinam S. Alfonsi de Ligorio, doctoris Ecclesiae: autore Jos. Aertnys, C. SS. R., S. Th. Mor. in Collegio Wittemiensi olim professor: — quam ex integro recognovit, auxit, atque ad Codicem Juris Canonici accommodavit C. A. Daman, C. SS. R., Juris Can. Doct. atque in Athenaeo Pont. de Prop. Fide Theol. Mor-Professor. Editio duedecima (quarta post Codicem Juris Canonici). Marietti, Torino, 1932). Due volumi. — L. 80.

INDICE PROGRESSIVO CRONOLOGICO DEL VOLUME XLIV

(*IV DELLA QUINTA SERIE*).

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Enciclica *Lux veritatis* per il decimoquinto Centenario del Concilio di Efeso, 25 dicembre 1930 . . . . . *Pag.* 3-33

Lettere Decretali. *In Thesauris Sapientiae* con cui si proclama Alberto Magno Santo e Dottore della Chiesa 41

Enciclica *Caritate Christi* sulle invocazioni ed espiazioni da offrirsi al S. Cuore di Gesù, nelle presenti angustie dell'umanità, 3 maggio 1932 161

Enciclica *Acerba nimis* sulle ingiuste condizioni della Chiesa nella repubblica del Messico, 29 settembre 1932 289

Motu proprio. Sull'ordinamento e la procedura dei Tribunali civili nello Stato della Città del Vaticano 321

Nomina del Gran Cancelliere del Pontificio Ateneo del Seminario Romano . . 322

Motu proprio che concede ai fedeli di rito slavo il tempio di S. Antonio all'Esquilino in Roma 353

Discorso sull'arte sacra, per l'inaugurazione dei nuovi locali della pinacoteca vaticana 355

SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO

Decreto circa le cauzioni da dare nei matrimoni misti . . . . . *Pag.* 65

Decreto di condanna di opere di Benedetto Croce, 15 luglio 1932 299

Decreto di condanna del libro di Leone Daudet intitolato: *Les Bacchantes* . . 94

Decreto di condanna del libro di Felice Sartiaux dal titolo: *Joseph Turmel, prêtre, historien des dogmes* 188

Decreto di condanna del libro di Salvatore Paglionica dal titolo: *Compendio di Economia Politica e Nozioni di Diritto* 254

Decreto di condanna del libro di Alfred Loisy dal titolo: *Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre temps* 254

Decreto di soppressione della comunità delle « Piccole Ostie » 357

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Regolamento per i processi contro la S. Ordinazione, 9 giugno 1931 . . *Pag.* 11-45

Messa al Campo, facoltà ai cappellani dell'O. N. B., 1 settembre 1931 . . . 195

Circolare agli Ordinari d'Italia sul matrimonio per procura, 1 maggio 1932 . 227

Sull'età per la Cresima, 30 giugno 1932. 257

Sulla trattazione delle cause matrimoniali, 1 luglio 1932 258

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Istruzione circa l'esecuzione della musica sacra nelle chiese, 25 febbraio 1932 . . . . . *Pag.* 97
Sui proventi delle miniere in fondi beneficiali, 7 giugno 1932 172
Decreto circa la pubblicazione di grazie e offerte su bollettini, 7 giugno 1932 225
Disposizioni circa le conferenze episcopali in Italia, 21 giugno 1932 . . . 226

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Istruzione sulla formazione degli alunni chiamati al Sacerdozio . . . *Pag.* 98
Notificazione sull'Ufficio Centrale per le Scuole e Istituti Cattolici in Italia, 24 aprile 1932 174

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Uffici, Messe ed elogi per le feste della Maternità della Beata Maria Vergine, di san Roberto Bellarmino e di sant'Alberto Magno, 6 gennaio 1932 *Pag.* 175
Maria Assunta Pallotta, serva di Dio, beatificazione e canonizzazione . . 94
Maria di S. Eufrasia Pellethier, venerabile, antipreparatoria per la beatificazione 94
Gemma Galgani, serva di Dio, introduzione della causa 125
Gennaro De Rosa, servo di Dio, introduzione della causa 126
Vincenza Gerosa, venerabile, antipreparatoria 126
Alice Le Clerc, congregazione generale 126
Giuseppe Maria Pignatelli, venerabile, antipreparatoria 188
Antonio Maria Pucci, servo di Dio, ordinaria e particolare 188
Paola Delpuig da S. Luigi, serva di Dio, ordinaria e particolare 188
Santa Lucia Filippini, messa propria 188
Maria Ward, serva di Dio, revisione 188
Maria Teresa di Subirou, revisione 188
Bertila Boscardin, serva di Dio, revisione 188
Giovanni Bosca, beato, validità del processo 188
Pompilio Maria Pirrotti, beato, validità del processo 188
Lodovica de Marillac, beata 188-253
Teresa Margherita Redi, beata 188-220
Gregorio Grassi e compagni, servi di Dio, uccisi in Cina 188
San Gabriele dell'Addolorata, messa e ufficio in suo onore 188
Vincenzo Pallotti, servo di Dio, causa di beatificazione 156
Gemma Galgani, venerabile, antipreparatoria 188
Francesco Fogolla, servo di Dio, causa di beatificazione 156
Antonio Fantosati, servo di Dio, causa di beatificazione 156
Salvatore da Orta, beato, preparatoria 220
Andrea Umberto Fournet, beato, preparatoria 220
Luigi Maria Palazzolo, causa di beatificazione e canonizzazione 253
Rocco Gonzales De Santa Crux, servo di Dio, beatificazione e canonizzazione . 253
Giovanni Del Castello, servo di Dio, beatificazione e canonizzazione 253
Francesco Saverio Maria Bianchi, beato, causa di canonizzazione 253
Paola Frassinetti, beata, approvazione, messa, proprio 253

Brunone Lanteri, servo di Dio, approvazione degli scritti . . . . *Pag.* 253
Luigi Guanella, servo di Dio, approvazione degli scritti 253
Giuseppe Benedetto Cottolengo, processo apostolico 254
Maria Guglielma Emilia De Rodat, processo apostolico 254
Paola Elisabella Cerioli, processo addizionale apostolico 254
Contardo Ferrini, validità dei processi apostolici 253

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Le indulgenze della « Via Crucis », 20 ottobre 1931 . . . . . *Pag.* 105
Indulgenze per la visita alla imagine della Madonna di Guadalupa, 16 febbraio 1932 129
Indulgenze per gli ascritti all'Azione Cattolica e annotazioni, 7 giugno 1932 . 193
Indulgenze per i pellegrinaggi al Volto Santo, a Lucca, 6 maggio 1932 . . 194
Decreto circa le indulgenze annesse alle Stazioni, 12 aprile 1932 230

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

P. Bernardo Visser, nomina a prefetto apostolico . . . . . *Pag.* 219
P. Callisto da Geispolsheim, nomina a prefetto apostolico 219
Vicariato apostolico della Prefettura di Camerun 220
Prefettura apostolica della Missione di Hwangs-chow 220
Szepinghai (in Manciuria), elevazione a Vicariato 220
Mons. Luigi Lapierre, nomina a vicario apostolico 220
Vicariato apostolico di Luanfu, divisione territorio 220
Sac. Pietro Tch'eng, nomina a prefetto apostolico 220
Vicariato apostolico della Costa d'Oro, cessione pont. territorio 220
Elevazione a Vicariato della Prefettura apostilica di Shohchow 254
Elevazione a Vicariato della Prefettura apostolica di Tatungfu 254
Erezione della Prefettura apostolica di Chouchih 254
P. Giuliano Vanni, nomina a vicario apostolico 254
P. Eugenio Artaraz Emaldi, nomina a vicario apostolico 254
Mons. Maturin Le Mailloux, nomina a vicario apostolico 254
Approvazione della Congregazione delle ancelle di Maria Immacolata, di rito greco-turco 348

ATTI DELLA SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Confini della diocesi di Fulda e Magonza . . . . . *Pag.* 125
Provvedimento pel sacerdote G. Marazzi 125
Mutamento del nome della diocesi di Transilvanien. in quello di Alba Julien. . 188
L'abbazia di S. Maurizio di Aganne, passa alla S. C. Concistoriale 155
Paderbon e Colonia, rettifica di confini 155
Paderbon e Fudda, rettifica di confini 155
Sorocobe e Batucatù, rettifica di confini 155
Provvista delle chiese di:
Segna, Pinsk, Cebù, Algira, Sila, Acireale, Sen, Valence, Meaux, Gap, Nevers, Périgneux, Carcassona, Verbe, Grazianopoli, Trapani, Eichstätt, Misnia, Guastalla, Grosseto, Campania, Petrolina, Vienna, Croë . . . 347

SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

Decreto della Pia Società «Catholica Unio», 6 gennaio 1931 . . . . *Pag.* 196
Statuti della Pia Società «Catholica Unio», 6 gennaio 1931 197
Istruzione sui chierici orientali all'estero fuori del patriarcato proprio o della propria regione 325

COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL C. J. C.

RISPOSTE A DUBBI PROPOSTI

Sul concorso parrocchiale. — Sull'impedimento pubblico del matrimonio. — Sulla separazione dei coniugi (25 giugno 1932) . . . . . *Pag.* 300
Sulla costituzione del Tribunale collegiale. — Sul giudizio circa il martirio dei servi di Dio (28 luglio 1932) 301

SACRA ROMANA ROTA

Amedeo Caprina, citazione . . . . . *Pag.* 188
Ruben Saureds, citazione 156

ATTI DELLE CURIE MINORI

Vicariato di Roma: Notificazione dell'E.mo Cardinale Vicario circa la dignità ed il decoro del sacro culto nelle chiese ed oratori di Roma . . *Pag.* 198
Diocesi di Lucca: Esami triennali dei sacerdoti novelli 200
Curia Arcivescovile di Genova:
Norme circa l'amministrazione della Cresima 277
Cerimoniale per la Prima Comunione 278
Visite Vicariali — Testi di Catechismo — Facilitazioni ferroviare per gli sposi novelli — Esami di abilitazione al governo parrocchiale — Soluzione del caso morale 309
Confraternite — Richieste di documenti da ufficiali civili 310
Curia Arcivescovile di Pisa: Citazione per editto 357

GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE CIVILE IN MATERIA ECCLESIASTICA

La riduzione del 12 % sulle retribuzioni, congrue comunali ai parroci, assegni agli inservienti delle chiese ed altre spese per il culto . . . . *Pag.* 311
Oggetti artistici. — Enti ecclesiastici. — Divieto di alienazione. — Concordato 312
Imposta sul patrimonio. — Enti ecclesiastici. — Fabbricerie. — Esenzione . 312
I. Tributi non imponibili ad Ent ecclesastici 145
II. Regime delle comunità israelitiche 151
III. Circolare del Ministero delle Finanze sull'applicazione dei tributi locali agli Enti ecclesiastici 240
IV. Educazione ed assistenza religiosa per i balilla e le piccole italiane 242
Matrimonio rato e non consumato. — Dispensa Pontificia. — Esecuzione. — Forma 247
Gli Affari di Culto trasferiti al Ministero degli Interni 358

STUDI

Per una migliore conoscenza del diritto canonico . . . . . *Pag.* 20
Le cause contro la Sacra ordinazione 49
Matrimoni misti 60
La Comunione agli infermi non digiuni (Darmanin) 130-176-207
Per lo studio del diritto canonico 135-202
Le indulgenze della « Via Crucis » 231-270
L'età per la Cresima 261
Lo Stato cattolico in Transilvania 301
La lingua nostra 313
L'ordinamento giudiziario e la procedura nello Stato della Città del Vaticano 328

CONSULTAZIONI CANONICHE

Il Privilegio Paolino nel diritto concordato italiano . . . . . *Pag.* 24
Del Patrono « loci » 52
Materia e forma nell'Ordinazione sacerdotale 73
Per la S. Comunione agli infermi 76
Sulla puntatura corale 107
Predica e Messa 274
Sul diritto funerario, I 359
Sul diritto funerario, II 363

QUESTIONI

La precedenza del vicario generale . . . . . *Pag.* 55
Oratorii col Santissimo 57
Ordinario e religioso parroco 139
Sul sigillo sacramentale 181

NOTE DI GIURISPRUDENZA CANONICA

Concorsi parrocchiali . . . . . *Pag.* 304
L'impedimento pubblico di matrimonio 335

QUESITI MINORI

1. Il capitolare giubilato e le adunanze capitolari . . . . . *Pag.* 27
2. Funerali, Confraternite e Capitolo 27
3. Funeri di capitolari 28
4. Genio civile, esproprio, rimborso 28
5. Reddito netto e tassa 2 % 29
6. Spese di culto, primizie, questue, incerti 29
7. Se il parroco possa proibire ai filiani di portare i figli a battezzare fuori di parrocchia 60

8. Se il parroco possa permettere ai filiani di portare i figli a battezzare fuori della parrocchia . . . . . *Pag.* 60
9. Se il parroco possa negare ad altri sacerdoti il permesso di battezzare nella propria parrocchia 60
10. Parroco, associazioni parrocchiali e posto distinto in chiesa 61
11. La festa della *dedicatio ecclesiarum dioecesis* nel calendario diocesano . 61
12. Manomorta e fondo ipotecario di comunità religiosa 61
13. Elemosine di Messe a ricchezza mobile 61
14. Funerali per suora 79
15. Messa cantata, Messa letta ed organo 79
16. Assoluzione da censure in casi più urgenti 80
17. Conferimento di un canonicato di patronato laicale 80
18. S. Messa e responsorii 81
19. Valore di un rescritto in relazione al tempo 81
20. Se sia permesso celebrare la notte del S. Natale in chiese di religiosi . . 81
21. Se sono permessi conopei di filé 82
22. Messa di *Requiem, prima die post acceptum nuntium* 83
23. Se l'Ordinario possa esigere anche nelle chiese esenti la sua approvazione per le imagini sacre 83
24. Regolari esenti e Commissione diocesana di arte sacra 83
25. Regolari esenti, calendario e Ordinario locale 83
26. Precedenza del Vicario Generale 84
27. Concordato e tassa per donazioni ad enti ecclesiastici 116
28. Legittimazione di prole adulterina 116
29. Festa dell'Annunciata, Venerdì Santo e Messa *pro populo* 116
30. Messa o funzione eucaristica di suffragio? 142
31. Se il Vicario Generale può dispensare in fatto di libri proibiti 143
32. Privilegi di anticipare o posticipar l'ora di celebrare la S. Messa . . . 143
33. Esposizione notturna, se permessa 143
34. Come chiudere l'adorazione notturna 143
35. Collette e benedizione eucaristica 144
36. Divergenze nei registri e pubblicazioni di matrimonio dopo il Concordato in Italia 144
37. Matrimonio religioso tra due già uniti civilmente, in Italia, dopo il Concordato 144
38. Canonico che si fa religioso, rinuncia al beneficio e sostituzione . . . 145
39. Divergenze tra registri ecclesiastici e civili, relativamente al matrimonio dopo il Concordato in Italia 182
40. Fallenze di un canonico che entra in Religione 182
41. Intronizzazione del S. Cuore 183
42. Assoluzione da censure 183
43. La S. Comunione ad un concubinario 236
44. Sostituzione corale 236
45. Amministrazione del beneficio e registri 236
46. Messa dialogata? 237
47. Se il popolo possa rispondere alla S. Messa 237
48. È lecito far cantar la S. Messa alle donne? 239
49. Circa l'anticipazione dell'officio divino 239
50. Candele di cera 282
51. Ordinazioni maggiori 282
52. Cappellano della cattedrale, capitolare, e puntatura 283

53. Canonico penitenziere e puntatura . . . . . *Pag.* 283
54. Canonico teologo e puntatura 283
55. Canonico, recitato dell'officio e indulgenze *coram SS.mo* 307
56. Sottoquadri in altari, permessi e opportunità 397
57. Capitolo cattedrale e canto gregoriano 307
58. Festa di S. Teresa del Bambino Gesù e *Credo* 308
59. Amministrazione temporale del beneficio e cauzione 309
60. Vicaria curata autonoma e capitolo *in iure funerum* 308
61. Chi muore nell'ospedale dove va funerato? 365
62. Il canonico parroco come veste nei trasporti funebri? 365

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice, *pag.* 31, 86, 121, 154, 184, 212, 344.
Lutto, *pag.* 31, 32, 95, 126, 189, 220, 252, 255.
Varie, *pag.* 31, 32.
Provvista di Chiese, *pag.* 94, 126, 156, 157, 188, 221, 255.

ANALISI DI OPERE

Sintesi dogmatica (*Lux et Pax*, del prof. Petronio) . . . . . Pag. 30
Apologetica originale (Dialoghi apologetici, del prof. Petronio) 84
Medicina Pastoralis di Antonelli Sac. Joseph 117
Summa Theologiae Moralis. I. de Principiis, di Merkelbach 118
De virtute castitatis et de vitiis oppositis tractatus canonico-moralis, di Wouters 120
De remotione parochorum aliisque processibus tertie partis lib. IV Cod. iur. can., di Suarez 120
Supplet Ecclesia, seu commentarium in can. 209 Codicis iuris canonici, di Trombetta 120
Gli inni dell'ufficio divino, di Terreno 157
Institutioni iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum, di P. Conte A. Coronata 157
La Passione di Gesù Cristo, di Lazzarato 158
La Comunione degli infermi, di Mons. Jorio 158
Summa Theologiae Moralis, vol. II, del P. E. Merkelbach 366
Manuale Theologiae Moralis, vol. I, del P. L. Wouters 368
Theologia Moralis del P. G. Aertnys: 12ª ediz. curata dal P. Daman . . . 369

RASSEGNA DELLA STAMPA

Novembre (Pica, D'Isné, Chollet, Giardini, Villanova Gerster) . . . . *Pag.* 339
Predicazione (Bonomelli, Arrighini, Agato, Berthier, Bezano, Frola). . . . 340
Pedagogia e Religione (Hermaut, Tihanier, Zanchetta, Duportal, Noble, S. Teresa) 339
Teologia Morale (Merkelbach, Wouters, Aertnys-Daman) 366

SEGNALAZIONI

I mutui agrari ai parroci . . . . . *Pag.* 250
L'obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi 250
Contro la frammentazione fondiaria 251
Per la registrazione delle locazioni con canoni in natura 251
Imposta contributi sindacali 283
La percentuale del 2 per cento sui benefici ecclesiastici 284
Approvazione preventiva dei lavori 284

RECENSIONI

G. De Nardis, *Ore di adorazione* . . . . . *Pag.* 62
N. Mioni, *Il Verbo Incarnato* 62
D. Domenico Mons. F., *Fragmenta, ne percant* 62
L. Asioli, O. Mengoli, *Il Divino Maestro* 62
Enrico Soli, *Psicologia dei Santi* 63
S. Gregorio Magno, *Fioretti degli antichi padri d'Italia* 63
T. Tihamèr, *Il carattere del giovane* 127
Bellincini Guido, *La parola e l'anima del Santo di Padova* 127
Giuseppe Stocchiero, *Il matrimonio in Italia dopo il Concordato* 159
Card. P. Gasparri, *Catechismo cattolico tradotto in italiano* 159
Il Santo Vangelo, tradotto ed annotato da un Padre Domenicano 159
Cesare Bertini, *Ai tempi delle Guarentigie*. Ricordi di un funzionario di polizia 160
Aronne Can. Prof. Salvatore, *La giovinetta cattolica, guida nella vita moderna* 160
Mons. Mario Formiconi, *Polvere d'oro, raccolta di pensieri, affetti, aspirazioni per tutti i giorni dell'anno* 189
P. Innocenzo Russo dei Min., *Vita di san Pasquale Baylon* 190
Lorenzo Perotti e Giovanni Chiapparini, *Sant'Antonio di Padova*, oratorio . 190
P. Antonio Oldrà, S. J., *Fede raggiunta*. 190
M. P. T., *Cavaliere di Cristo* 190
S. Thomas d'Aquin, *Vers la perfection de la Vie spirituelle*. Traduzione del P. Marichal 221
Dom. Vitale Leoqdey, *Le vie dell'orazione mentale*. Traduzione della marchesa C. Albergotti 221
P. Luigi Mauri, C. SS. R., *L'anno santificato* 221
P. Modestus a S. Stanislao, C. P., *Summa Passionis D. N. Jesu Christi ex authenticis operibus D. Thomae Aquinatis ad unguem deprompta* . . . 222
P. Dott. E. Piszter, S. O. Cist., *Chrestomanthia Bernardina, ex operibus S. Bernardi abb. claravallensis, Doctoris, Melliflui, collecta et ad systema quoddam theologicae redacta* 222
P. M. A. Janvier, *La Passion de N. S. J. C. et la morale chrétienne* . . . 222
Card. A. H. M. Lépicier, *S. Joseph, Epoux de la Très Sainte Vierge* . . . 222
Mons. C. Gibier, *La Chiesa e la sua opera*. Conferenza 223
Sac. G. Perrone, *L'anima-Ostia: elevazioni affettive*. 223
Ragnoni Arc. Teol. G., *Manuale per la celebrazione del matrimonio* 223
P. Pinard de la Boullaye, S. J., *Gesù Messia. Il Taumaturgo e il Profeta*. . 286
Pistocchi Can. Dott. Mario, *Panegirici* 286
Sac. G. Zapponi Benini, *Esposizione letterale dei quattro Vangeli* 287

PENNINO (P. Vincenzo dei Miss. dei SS. Cuori), *L'Immacolata* . . . *Pag.* 287
D'AMATO D. CESARIO, O. S. B., *Appendice al «Liber Sacramentorum»* . . . 287
MANCURANT F., *Vita vissuta nell'intimità con Gesù Cristo, nostro Salvatore* . 287
HUETTER (Sofia), *Leggende* 288
F. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Il Francescanesimo* 288
G. LA PIRA, *L'anima di un apostolo* 288
NICOLAY Dott. FERNANDO, *I ragazzi educati male* 319
MIONI Mons. UGO, *Manuale di sociologia* 319
LUCCA Mons. GIOVANNI, *Giuliano Flaviano l'apostata* 319
P. GIUSEPPE WILL, S. J., *L'Azione Cattolica* 320
Alla Scuola del Sacro Cuore, Piacenza 320
Martyrologium Romanum 320
Sacra Congregazione Orientale, statistica con cenni storici della Gerarchia e dei fedeli di rito orientale 349
P. PAOLO DE JAEGHER, S. J., *La vita di identificazione con Gesù Cristo* . . . 349
PANTALONI O., *Arte sacra e liturgia* 350
TOSO. *Repertorium juridicum ecclesiasticum* 350
P. OTTAVIO PRINCIPE, S. J., *Nuove preziose indulgenze (Via Crucis, rosario, catechismo)* 350
Sac. Prof. GAETANO PIGNATARO, *Religione e Patria* 351
Teol. GIOVANNI BOTTI, *Il Crocifisso scuola di perfezione cristiana* 351
LÉOPOLD LEVAUX, *L'Orient et nous* 351
Padre BARTOLO STEFANI, dei Somaschi, *Breve catechismo Mariano* 351
D. Can. ATTILIO VAUDAGNOTTI, *Il Ciabattino Santo di Moncalieri* 351
La grande promessa del Cuore di Gesù 352

PICCOLA POSTA

Pag. 32, 64, 128, 160, 192.

LIBRI RICEVUTI

Pag. 63, 96, 128, 191, 224, 256, 352.

INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

(Dove sono due numeri il primo indica la pagina, il secondo il quesito).

A

Abiti corali nei funeri dei Capitolari, p. 28, 3.

Adorazione notturna, se permessa, pagina 143, 33; come chiuderla, p. 143, 34.

Adunanze capitolari e giubilati, p. 47.

Affari di culto al Ministero degli Interni, p. 358.

Alberto Magno (S.): Dottore della Chiesa, p. 41.

Amministrazione del beneficio e registri, p. 236, 45.

— e cauzione, p. 59, 308.

Annotazione dei supplementi di congrua nei registri del beneficio, p. 236, 45.

Anticipazione del divino officio, p. 239, 49.

Antonio (chiesa di S.), abate in Roma, concessa per il culto ai cattolici di rito slavo, p. 353.

Apologetica originale di Mons. Petroccia, p. 84.

Apostolato della preghiera e slavi nel tempio di S. Antonio in Roma, p. 353.

Arte sacra (commissione diocesana di)

— e chiese di religiosi, p. 83, 24.

Arte sacra, discorso del S. Padre, p. 355.

Assente (capitolare giubilato) da adunanze capitolari, p. 27, 1.

— capitolare che professa religione, pagine 145, 38; 182, 40.

Associazioni parrocchiali e parroco, pagina 61, 10.

Assoluzione da censure in casi più urgenti. p. 80, 16.

— di protestante convertito, p. 183, 42.

« Atei militanti », funzione riparazione per le loro empietà, p. 354.

Azione Cattolica: indulgenze per gli ascritti, p. 193.

B

Balilla: circa l'educazione e assistenza religiosa, p. 243.

Battesimo e parroco proprio, p. 60, 7, 8, 9.

Benedetto Croce condanna di opere, pagina 299.

Benedizione e funzione eucaristica invece della S. Messa di suffragio? p. 142, 30.

— e collette od orazioni, p. 144, 35.

Beneficio, prebenda, rinuncia e professione religiosa, p. 145, 38; 182, 40.

C

Caerimoniale Episcoporum, p. 79.

Calendario diocesano e dedicazione delle chiese della diocesi, p. 61, 11.

Calendario di regolari esenti e Ordinario locale, p. 83, 25.

Candele di cera o... d'altro, p. 282, 50.

Canonicato: conferimento, p. 80.

Canonico (o Capitolare):

— di coro comune, se può essere sostituito da giubilato, p. 236, 44.

— penitenziere e puntatura, p. 283, 53.

— teologo e puntatura, p. 283, 54.

— divino officio e indulgenze, p. 307, 55.

Canonico Parroco (vesti del —) nei funerali, p. 365, 62.

Canto gregoriano e capitolo cattedrale, p. 307, 57.

Capitolare, giubilato e adunanze capitolari, p. 27, 1.

— Funeri di un Capitolare, p. 28, 3.

— che professa religione, p. 145, 58; 182, 40.

— e sostituzione, p. 145, 38; 236, 44.

— cappellano e puntatura, p. 283, 52.

— penitenziere e puntatura, p. 283, 53.

— teologo e puntatura, p. 283, 54.

— divino officio e indulgenze, p. 307, 55.

— e canto gregoriano, p. 307, 57.

Capitolo, Cattedrale, Collegiata e Confraternite ai funerali, p. 272.

— e canto gregoriano, p. 307, 57.

— e vicaria curata autonoma in diritto funerario, p. 308, 60.

Capitolo Cattedrale, puntatura corale, p. 107.

Cappellano di suore e « ius funerandi », p. 79, 14.
— della cattedrale che sia anche capitolare e puntatura, p. 283, 52.
Casa canonica e tassa 2 %, p. 29, 5.
Cauzione beneficiaria e amministrazione diocesana, p. 308, 59.
Cauzioni circa i matrimoni misti, p. 65.
Censure (assoluzione da) in casi più urgenti, p. 80, 16.
— di protestante convertito, p. 183, 42.
Cera di api e... d'altro, p. 282, 50.
Chierici orientali, circa la residenza fuori del patriarcato, p. 325.
Chiesa di religiosi e S. Messa di mezzanotte nel S. Natale, p. 81, 20.
— esenti e licenza dell'Ordinario per imagini sacre, p. 83, 23.
Chiesa tumulante, p. 27, 2.
— per suore, p. 79, 14.
Città del Vaticano, circa l'ordinamento giuridico, p. 328.
— circa l'ordinamento dei Tribunali civili, p. 321.
Collazione libera di canonicato di patronato laicale, p. 80, 17.
Collegiata, Capitolo Cattedrale e confraternite ai funerali, p. 27, 2.
Collette ed orazioni nella benedizione ecurastica, p. 144, 35.
Commissione diocesana di arte sacra e chiese di religiosi, p. 83, 24.
Comunione (Prima), p. 278.
Comunione (S.) e adorazione notturna, p. 143, 34.
— a un pubblico concubinario, p. 236, 43.
Comunità israelitiche: elenco delle riconosciute, p. 157.
Concilio di Efeso (per il decimoquinto centenario del), p. 3.
Concordato italiano e privilegio paolino, p. 24.
— e tasse per donazione ad enti ecclesiastici, p. 116, 27.
— e legittimazione di prole illegittima, p. 116, 28.
— e divergenze di registri e di dati statistici, p. 144, 36; 182, 39.
Concorsi parrocchiali, giurisprudenza, p. 304.
Concubinario pubblico e S. Comunione, p. 236, 43.
Conferenze Episcopali in Italia, p. 226.
Confessione: facoltà concessa dal canone 2254 § 1, p. 80, 16.
Confraternite, p. 310.
Confraternite, Capitolo e Collegiata ai funerali, p. 27, 2.
Congregazione religiosa e parrocchia, p. 81, 19.
Congrua da annotare nei registri del beneficio, p. 236, 45.
Conopei di filè, se permessi, p. 82, 21.
Consacrazione della chiesa (anniversario), p. 61, 11.
Consuetudini e parroco, p. 81, 18.
Credo e festa doppia di II classe, p. 306, 58.
Crispiano, in diocesi di Taranto, circa la soppressione delle « Piccole Ostie », p. 357.
Croci ai funerali, p. 27, 2.
Culto (spese di) e reddito beneficiario, p. 29, 6.

D

Dedicazione delle chiese della diocesi nel calendario diocesano, p. 61, 11.
Diritto canonico, studii, p. 20, 135, 202.
Domeniche di avvento o di quaresima e il suono dell'organo, p. 79, 15.
Donazioni ad enti ecclesiastici e Concordato italiano, p. 116, 27.
Donne e messa cantata, p. 239, 48.

E

Elemosine di Messe e ricchezza mobile, p. 61, 13.
Enfiteutico (terreno) di comunità religiosa e manomorta, p. 61, 12.
Esposizione eucaristica o messa di suffragio?, p. 142, 30.
— notturna, se permessa, p. 143, 33, 34.
Esproprio di fondo parrocchiale e rimborso, p. 29, 4.

F

Facoltà quinquennali, Vicario Generale e libri proibiti, p. 143, 31.
Festa dell'Annunciata trasferita per concorrenza con Venerdì Santo, se esiga messa *pro populo* nel giorno *ad quem*, p. 116, 29.

Festa di S. Teresa del B. G. doppia di II classe e *Credo*, p. 308, 58.
Feste soppresse e ordinazioni, p. 282, 51.
Figli illegittimi se possono legittimarsi in Italia dopo il Concordato, p. 116, 28.
Fondo parrocchiale espropriato e rimborso, p. 29, 4.
Frammentazione fondiaria (contro), p. 251.
Funerali, cattedrale, parrocchie, cimitero, p. 359 e p. 363.
Funerali, Confraternite e Capitolo, p. 27.
— di un Capitolare, p. 25, 3.
— per suora, p. 79, 14.
— in vicaria curata autonoma e capitolo, p. 308, 60.

G

Genio civile, esproprio e rimborso, pagina 28, 4.
Giovedì Santo, Santo Sepolcro e candele, p. 282, 50.
Giubilato (Capitolare) e adunanze capitolari, p. 27.

I

Imagini sacre, dipinte o scolpite, debbono essere approvate dall'Ordinario locale anche in chiese esenti, p. 83, 23.
— del S. Cuore, benedizione e intronizzazione, p. 183, 41.
— sotto quadri, p. 307, 56.
Impedimento pubblico al matrimonio, p. 300 e 334.
Imposta contributi sindacali, p. 283.
— varie, p. 241.
Imposta sul patrimonio enti eccl. fabbr., esenzione, p. 312.
Indulgenze:
ascritti all'Azione Cattolica, p. 193.
Pellegrinaggi al Volto Santo (Lucca), p. 194.
Visita alla imagine della Madonna di Guadalupa, p. 129.
Indulgenze per intronizzazione del Sacro Cuore, p. 183, 41.
Infanti deformi, denunzia di nascita, p. 250.
Infermi, circa la comunione, studio, p. 76, 130, 176, 207.

L

La lingua nostra, studio, p. 313.
Legittimazione di prole in Italia dopo il Concordato, p. 116, 28.
Libri proibiti, Vicario generale e facoltà quienquennali, p. 143, 31.
Lux veritatis, enciclica per la chiusura del XV centenario del Concilio di Efeso, p. 3.

M

Manomorta e terreno enfiteutico di comunità religiosa, p. 61, 12.
Matrimonio, circa l'impedimento, p. 300.
— circa l'impedimento pubblico, p. 334.
Matrimonio e privilegio paolino dopo il Concordato in Italia, p. 20.
— e legittimazione di prole nel Concordato italiano, p. 116, 28.
— e pubblicazioni in caso di divergenze tra registri parrocchiali e civili, p. 144, 36; 142, 39.
— religioso tra due già civilmente uniti, in Italia, dopo il Concordato, p. 144, 37.
Matrimoni, misti cauzioni, p. 65.
— Rato e non consumato, p. 247.
— Per procura-circolare, p. 227.
Messa cantata o letta e suono di organo, p. 79, 15.
— e responsori, p. 81, 18.
— di mezza notte nel S. Natale in chiese di religiosi, p. 81, 20.
— di *Requiem, prima die post acceptum nuntium*, p. 82, 22.
— *pro populo*, venerdì santo e festa dell'Annunziata, p. 116, 29.
— di trigesimo, anniversario ecc., o funzione eucaristica di suffragio?, pagina 142, 30.
— Ora e privilegi di anticipare o partecipare, p. 143, 32.
— e adorazione notturna, p. 143, 34.
— dialogata?, p. 237, 46.
— e popolo, p. 237, 47.
— cantata da donne, p. 238, 48.
Militari, parrocchia e funerali, p. 363.
Musica Sacra nelle chiese, istruzioni, p. 97.
Mutui agrari ai parroci, p. 250.

N

Natale (S.) e messa di mezzanotte, p. 81, 20.

O

Officio divino, circa l'anticipazione, pagina 239, 49.
Oggetti artistici, divieto di alienazione, p. 312.
O. N. B., Messa al campo, p. 195.
Ospedale, parrocchia e funerali, p. 61.
Ora della S. Messa e privilegi, p. 143, 32.
— e adorazione notturna, p. 143, 34.
Oratori col Santissimo, se può conservarsi nella cappella di una villa, di un monastero, p. 57.
Ordinario locale e religiosi esenti, p. 83, 23, 24, 25.
Ordinario e Parroco religioso, p. 139.
Ordinazioni e feste soppresse, p. 282, 51.
Ordinazione: cause contro la sacra ordinazione, p. 49.
— degli Ordini maggiori, p. 282.
— regolamento per i processi contro la S. Ordinazione, p. 11.
— sacerdotale, materia e forma, p. 73.
Organo e messa cantata o letta, p. 79, 15.

P

Parrocchia e congregazione religiosa, p. 81, 19.
Parroco proprio e battesimo, p. 60, 7, 8 e 9.
— e associazioni parrocchiali, p. 61, 10.
— e consuetudini, p. 81, 18.
— circa la presentazione dei registri di entrata e di uscita all'Ordinario, p. 139.
Patronato laicale (se il Vescovo possa liberamente conferire un canonicato di), in qualche caso, p. 80, 17.
Patrono circa la costituzione della festa e come celebrarla, p. 52.
« Piccole Ostie » (comunità delle —) in Crispiano, si sopprime, p. 357.
Pinacoteca Vaticana, discorso del S. Padre sull'arte sacra, in occasione della inaugurazione dei nuovi locali della — pag. 355.
Pisa (tribun. eccl. di —), citazione per editto, p. 357.
Popolo e messa, p. 237, 46, 47.
Precedenza nei funerali, p. 27 s.
— di capitolari, p. 28.
— del Vice Generale, p. 55 e p. 84, 26.
Predica e Messa, p. 274.
Privilegio di anticipare o posticipare l'ora della S. Messa, dopo il C. J. C., p. 143, 32.
Privilegio paolino nel diritto concordatario italiano, p. 24.
Prole illeggittima se può legittimarsi in Italia dopo il Concordato, p. 116, 28.
Protestante convertito e assoluzione da censure, p. 183, 42.
Pubblicazioni matrimoniali, p. 144.
Pubblicazioni (richiesta di) matrimoniali in caso di divergenza tra dati statistici, p. 144, 36; 182, 39.
Puntatura corale e cappellano capitolare, p. 283, 52; v. anche *capitolare, cappellano, sostituzione.*
— e canonico penitenziere, p. 283, 53.
— e canonico teologo, p. 283, 54.

R

Reddito netto del beneficio e tassa 2 %, p. 29, 5.
Regolari esenti, calendario e Ordinario locale, p. 83, 25.
Registri per l'amministrazione del beneficio, p. 236, 45.
Religiosi e Ordinario locale, circa le imagini sacre, p. 83, 23.
— circa l'arte sacra, p. 83, 24.
Rescritti (validità e decadenza di), p. 81, 19.
Responsorii e Messa, p. 81, 18.
Retribuzioni: riduzione del 12 %, p. 311.
Ricchezza mobile ed elemosine di messe, p. 62, 13.
Rimborso per esproprio di fondo parrocchiale, p. 29, 4.
Russi (ai) concedesi il tempio di S. Antonio all'Esquilino in Roma, p. 353.

S

Sacerdoti novelli: esami trimestrali, p. 200.
S. Antonio (chiesa) all'Esquilino in Roma si concede ai fedeli di rito slavo, p. 353.
Seminario Romano (Pontificio Ateneo), nomina del Gran Cancelliere, 322.

Sepolcro (S.) e candele, p. 282, p. 50.
Sigillo sacramentale, p. 181.
Slavo (al culto —) in Roma concedesi il tempio di S. Antonio all'Esquilino, p. 353.
Sostituzione corale, p. 145, 38; 236, 44.
Sottoquadri di altare, opportunità e permessi, p. 307, 56.
Spese di culto e reddito del beneficio, p. 29, 6.
Stabili (Retrocessione di —) ad Enti ecclesiastici, p. 358.
Suore e « jus funerandi », p. 79, 14.
Supplementi di congrua come annotarli nei registri del beneficio, 236, 45.

T

Taranto (archidiocesi di —), circa la soppressione delle « Piccole Oste », p. 357.
Tassa del 2 % e reddito netto del beneficio, p. 29, 5, 6.
— per donazioni ad enti ecclesiastici dopo il Concordato in Italia, p. 116, 27.
— di R. M. sulle elemosine delle SS. Messe, p. 61, 13.
Tassa di registro sulle affittanze agricole, p. 251.
Transilvania (Lo Stato Cattolico di), p. 301.
Trattato e Concordato, lettera di S. E. il March. Pacelli a S. E. il Ministro delle finanze, p. 145.
Tributi locali degli enti ecclesiastici, p. 240.

V

Venerdì Santo, festa dell'Annunziata e messa *pro populo*, p. 116, 29.
— e candele, p. 282, 50.
Vescovo e chiese esenti, p. 83, 23, 24.
Via Crucis, p. 105, 231, 270.
Vicaria curata autonoma, capitolo e funerali, p. 308, 60.
Vicario Generale, circa la precedenza, p. 55.
Vicario Generale e precedenza, p. 84, 26, 55.
— libri proibiti e facoltà quinquennali, p. 143, 31.

Per mancanza di spazio non possiamo pubblicare le risposte a numerosi quesiti, né le recensioni, né l'elenco dei libri pervenutici recentemente; rimettiamo al prossimo numero.

La Direzione e l'Amministrazione del « Monitore Ecclesiastico » augurano ogni bene ai fedeli abbonati.

Inviando il rinnovo dell'abbonamento per il 1933, si prega vivamente di indicare sempre il numero della fascetta.

L'Amministrazione.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16